



CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.135

Oggetto: Determinazione tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni – Esercizio Finanziario 2012 -

L'anno **Duemiladodici** addì sette del mese di **Settembre**, alle ore **10.30**, in Castrovilliari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass	N.	Cognome, nome e qualifica	Pres	Ass
1	LO POLITO Domenico Sindaco		SI	4	DI GERIO Nicola Assessore		SI
2	SANGINETI Carlo Mario Assessore – Vice Sindaco		SI	5	CASTAGNARO Giovanna Assessore		SI
3	LO GIUDICE Daniele Assessore		SI	6	LOIACONO Angelo Assessore		SI

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- L'art. 3, comma 5, dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1995, n.507, come modificato dall'art.10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, testualmente recita:
"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione s'intendono proroga tedi anno in anno."
- L'art.17, comma 1-bis, del citato D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art.10, comma 1 lett. c), della legge 23 dicembre 2001,n.448, e modificato da ultimo dall'art.1, c.311, L. 27 dicembre 2006, n.296, così dispone:
"1 bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con Regolamento

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato- Città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo del presente comma. "

- L'art. 2 bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n.75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
- L'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 così dispone:

" 10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le funzioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.

- L'art. 1 del D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del richiamato D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

L'art. 54, commi 1 e 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 e dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

" 1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1 bis. Le tariffe e i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."

- L'art. 1, c. 169, L.27 dicembre 2006, così dispone: " 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno."
- L'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza tra l'altro relativamente alla istituzione e all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazione delle relative aliquote;
- L'art. 48 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone:

" 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco e del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente

al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e d’impulso nei confronti dello stesso.”

PRESO ATTO CHE l’art. 4, titolo I, del D. Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato il precedente art. 77- bis, c.30, D. Legge 25 giugno 2008, n.112 il quale prevedeva la sospensione del potere di aumentare tributi, addizionali, aliquote e maggiorazioni di aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU e alla TIA;

DATO ATTO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 09 giugno 1995, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

DATO ATTO altresì che l’ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio;

VISTI:

- Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- Il D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- Legge 16 maggio 1999, n. 133;
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- Il D.P.C.M. del 16 febbraio 2001;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 23 dicembre 2000,n. 388;
- Le circolari del Ministero delle Finanze n. 160/E del 29 novembre 1999 e 13/ E del 19 gennaio 2000;
- Il vigente Regolamento in materia di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Lo statuto dell’Ente.

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- 1) **DI DETERMINARE**, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, da applicarsi sulle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo il prospetto allegato A);
- 2) **DI STIMARE**, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Tributi, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in € 107.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario;

- 3) **DI STABILIRE**, con successivo atto, le modalità e i termini di pagamento dell'imposta dei diritti di cui sopra;
- 4) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 35, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- 5) **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, così come disposto dall'art. 172 comma 1 lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- 6) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 7) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
 - b) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale
 - c) al Responsabile Servizio Ragioneria e Tributi;
 - d) al Responsabile Ufficio Tributi e Pubbliche Affissioni;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,
dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Maurizio Ceccherini-

IL SINDACO
F.to - Domenico Lo Polito -

AFFISSIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data13 SET 2012....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale

Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì 13 SET. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

- Maurizio Ceccherini-



ALLEGATO Delibera di Giunta Comunale/ Consiglio Comunale N.135 del 7/9/2012

CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERI ai sensi del comma 1, dell'articolo 49, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) sulla proposta di deliberazione, riguardante:

"Determinazione Tariffe dell'imposte sulle pubbliche
e del diritto nelle pubbliche affari esercito
giugno/2012"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

favorabile

Addì 6 SET. 2012

Il Responsabile del Servizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

favoribile

Addì 6 SET. 2012

Il Responsabile del Servizio

1	PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 e art. 7, comma 7) effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti	
101,00	per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 13,43
102,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di quella prevista	€ 1,34
103,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa è maggiorata del 50%	€ 2,01
104,00	per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie superiore a mq. 8,5, la tariffa è maggiorata del 100%	€ 26,86
105,00	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, le tariffe di cui ai precedenti punti è maggiorata del 100%	€ 26,86
2	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1 e art. 7, comma 7) effettuata all'interno o all'esterno di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privati, in base alla superficie complessiva e per anno solare	
201,00	all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato	€ 13,43
202,00	all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato	€ 13,43
203,00	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva compresa tra mq. 5,5 e 8,5 è dovuta una maggiorazione del 50%	€ 20,14
204,00	all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8,5, è dovuta una maggiorazione del 100%	€ 26,86
205,00	qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di cui ai punti precedenti è maggiorata del 100%	€ 26,86
3	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)	
301,00	autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000	€ 74,37
302,00	autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000	€ 49,58
303,00	momotoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.01. e 3.02	€ 24,79
304,00	per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata	

	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art.14, commi 1, 2 e 3)	
401,00	per conto altrui	
4.01.01	con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno solare	€ 41,32
	per la pubblicità di cui al punto 4.01.01 di durata non superiore a 3 mesi, si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	€ 4,13
402,00	per conto proprio	
4.02.01	tariffa per ogni metro quadrato e per anno solare (art. 14, comma 3)	€ 20,66
4.02.02	per la pubblicità di cui al punto 4.02.01 di durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista	€ 2,06
5	PUBBLICITA' REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)	
501,00	per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione (per i primi 30 giorni)	€ 2,58
502,00	per durata superiore a 30 giorni - indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera	€ 1,29
6	PUBBLICITA' VARIA (art. 15)	
501,00	striscioni o simili che attraversano strade o piazze per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato	€ 13,43
602,00	con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno	€ 61,97
603,00	con palloni frenati e simili per ogni giorno	€ 30,99
604,00	mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito	€ 2,58
605,00	mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	€ 7,75

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		
la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 x 100 e per i periodi sotto indicati è la seguente:		
	per i primi 10 giorni	€ 1,14
701,00	per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione	€ 0,34
702,00	per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
703,00	per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%	
704,00	per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggiorato del 100%	
705,00	per le affissioni richieste: - per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere - entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale - per le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00 - nei giorni festivi è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione	

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA (art.16)

La tariffa d'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA (art.17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993,n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art.7)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione dei quanto previsto dal predetto art.7.

DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt 8e 9)

Per la dichiarazione e il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.Con regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt.23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.